PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4680 di Venerdì 17 aprile 2020

Emergenza Coronavirus: la salute circolare e la valutazione dei rischi

Un saggio di Chiara Lazzari offre alcuni spunti di riflessione a partire dall'emergenza da COVID-19 e per un moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro. La salute circolare, l'articolo 2087 del c.c. e la valutazione dei rischi.

Urbino, 17 Apr ? I vari saggi pubblicati in queste settimane su "**Diritto della sicurezza sul lavoro**", rivista dell'Osservatorio Olympus e pubblicazione semestrale dell' Università degli Studi di Urbino - Dipartimento di Giurisprudenza, ci permettono di andare oltre la singola ordinanza regionale, le specifiche buone prassi per le attività più a rischio di contagio da COVID-19, e di fare qualche utile riflessione. Riflessione che ci aiuta a comprendere come questa emergenza stia cambiando e, ancor più, debba cambiare la nostra idea di prevenzione e di salute nei luoghi di lavoro.

In particolare il saggio "**Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19**" - pubblicato sulla rivista n. **1/2020** e a cura di Chiara Lazzari (ricercatrice di Diritto del lavoro e Docente di Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro all'Università di Urbino Carlo Bo) - affronta il concetto di "**salute circolare**".

Il suo contributo a partire dalla considerazione dell'emergenza da COVID-19, avvalendosi come chiave interpretativa del concetto di "**salute circolare**", propone una lettura del rapporto fra organizzazione e ambiente che si traduce anche in una riflessione sulla relazione fra art. 2087 c.c. e obbligo di valutazione dei rischi.

Riguardo al contenuto del saggio l'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- L'emergenza COVID-19 e la salute circolare
- L'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
- I cerchi concentrici dell'obbligo di sicurezza e della valutazione

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0379] ?#>

L'emergenza COVID-19 e la salute circolare

Il contributo accenna innanzitutto all'idea, propugnata dalla virologa Ilaria Capua, di una «**salute circolare**», quale "**sistema di vasi comunicanti che impone di ricercare un equilibrio migliore fra uomo e ambiente complessivamente considerato**".

Un concetto, indica la ricercatrice, che appare "particolarmente intrigante anche per il giurista uso a occuparsi di sicurezza nei luoghi di lavoro, se non altro perché la normativa fondamentale in materia, ossia il d.lgs. n. 81/2008, accoglie del concetto di «salute» un'accezione molto ampia", in linea con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quale '*stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità*'.

In questo senso si indica che non è casuale che "di recente si sia sviluppato un originale filone di ricerca meritoriamente volto proprio a esplorare le **connessioni fra diritto del lavoro e ambiente** inteso in senso lato, altresì nella prospettiva della salute e sicurezza".

E per comprendere l'impatto che un'organizzazione produttiva può avere rispetto al territorio circostante e alla salute della popolazione che lo abita, "basti pensare, per tutti, a Taranto e al caso Ilva".

Se tuttavia fin qui non ci si discosta "dall'idea, tutto sommato tradizionale, dell'organizzazione potenziale fonte di rischi non solo per i soggetti che nel suo ambito prestano la propria attività, ma altresì per i terzi che abitano l'ambiente nel quale essa è inserita", l'emergenza da COVID-19 se letta con riferimento al concetto di «salute circolare», sollecita "il **compimento di un passo ulteriore**, specie in prospettiva".

Questo concetto implica, infatti, la necessità di "affrontare il problema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in un'ottica di tipo bidirezionale".

In questo senso "la **permeabilità fra organizzazione e ambiente in senso ampio**" non può non risultare da ambo i lati, "perché l'idea di 'salute circolare' comporta che, se si vuole davvero garantire al cittadino lavoratore il pieno godimento del diritto fondamentale di cui all'art. 32 Cost., il cerchio non possa essere percorso solo per metà".

L'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

Dunque ? continua il saggio ? "se i rischi professionali, quindi tipici dell'organizzazione, che possono produrre effetti anche sull'ambiente esterno e su chi lo abita, debbono essere oggetto di valutazione, si può fondatamente immaginare un'organizzazione che si disinteressi dei **rischi generici** i quali, però, penetrando all'interno della stessa, possono essere aggravati dall'occasione di lavoro"?

Detto questo il saggio vuole tuttavia "sgombrare il campo da un **possibile equivoco**".

Come vari studi hanno indicato, ad esempio con riferimento a quanto indicato dallo stesso Prof. Paolo Pascucci, "nella situazione di piena emergenza che stiamo vivendo **sembra doversi escludere un obbligo generalizzato di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro**, per il fatto che la valutazione del rischio determinato dal nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2), e dalla malattia (Covid-19) che esso causa, risulta **operata a monte dallo stesso legislatore**, in quanto dotato, nella fase emergenziale in atto, delle competenze tecnico/scientifico necessarie al riguardo".

Sicché ? continua il saggio riguardo al delicato tema della valutazione dei rischi ? "solo nelle realtà che già si confrontavano con l'applicazione del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008, come quelle dei **servizi sanitari**, i cui operatori sono esposti agli agenti biologici presenti nei pazienti, o dei laboratori nei quali la manipolazione di tali agenti avviene per scopi di ricerca, il DVR dovrà essere aggiornato. Non a caso, la disciplina contenuta nel Titolo citato si riferisce '*a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici*' (art. 266, comma 1) o a causa di un uso deliberato degli stessi da parte del datore di lavoro o in quanto, pur non essendoci intenzione di operare con essi (art. 271, comma 4), il datore organizzi attività lavorative, quali quelle elencate in via esemplificativa nell'Allegato XLIV al d.lgs. n. 81/2008, che, per le loro modalità di svolgimento, possono implicare un'esposizione agli agenti suddetti".

Invece "laddove il rischio biologico si configuri, invece, come generico e l'organizzazione, produttiva e del lavoro, costituisca, in virtù dei meccanismi di trasmissione del virus, una delle tante possibili fonti di contagio, non diversamente dagli altri luoghi in cui è ipotizzabile il contatto fra persone, spetterà (non già al datore, ma) alla **pubblica autorità procedere alla valutazione** del medesimo".

E questo non implica affatto che il datore di lavoro "possa disinteressarsi dell'adozione di idonee misure di prevenzione, dovendo piuttosto adeguarsi a quelle indicate espressamente dai provvedimenti adottati in ragione del precetto generale di cui all'art. 2087 c.c.".

I cerchi concentrici dell'obbligo di sicurezza e della valutazione

Si indica poi che è stato sottolineato che «*l'obbligo di sicurezza e la valutazione dei rischi rappresentano **cerchi concentrici**, il secondo più piccolo e interamente racchiuso nel primo*» (L.M. PELUSI, Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19).

Tuttavia se tale "suggestiva ricostruzione fotografa l'assetto obbligatorio attuale" non è detto che "l'immagine che ci viene restituita sia da considerare un dato necessariamente connaturato al sistema di prevenzione".

La ricercatrice indica che, a suo parere, l'**obbligo di valutazione dei rischi** costituisce "il migliore strumento attuativo delle potenzialità preventive insite nell'art. 2087 c.c., la cui vocazione in tal senso è da sempre fuori discussione, ma la cui applicazione pratica è avvenuta soprattutto in sede risarcitoria, ossia *ex post*". La legislazione comunitaria, mediata da quella nazionale di recepimento ? continua il saggio - fornisce invece "al datore di lavoro la strumentazione per dare concreto e corretto adempimento *ex ante*, cioè in chiave preventiva, all'obbligo posto dalla norma codicistica. Del resto, come individuare '*le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*'" (art. 2087 c.c.) "senza il *prius* logico della valutazione dei rischi, la cui eliminazione/riduzione impone, per l'appunto, l'adozione di quelle misure"?

Ragionando di nuovo in termini di circolarità, se "quello 'fra norma generale e norme speciali è [...] un **sistema circolare**'" (P. ALBI, La sicurezza sul lavoro e la cultura giuridica italiana fra vecchio e nuovo diritto) e se "tra l'art. 2087 c.c. e la disciplina del d.lgs. n. 81/2008 si è 'compiutamente realizzata una perfetta fusione valoriale e funzionale'" (L. ANGELINI, La valutazione di tutti i rischi), "legislatore e interprete dovrebbero operare **affinché i due 'cerchi concentrici' tendano viepiù a sovrapporsi**. E ciò anche in un'ottica di maggiore certezza per il datore di lavoro, poiché l'attuazione in chiave procedurale e organizzativa dell'art. 2087 c.c. potrebbe contribuire altresì a sciogliere l'annoso dilemma circa i confini dell'obbligo ivi previsto".

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che non solo è ricco di indicazioni relative alle fonti bibliografiche, ma che riporta anche alcune proposte emendative del d.lgs. n. 81/2008, in tema, in particolare, di medico competente e rischio

biologico.

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, " Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19", a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del lavoro e Docente di Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro all'Università di Urbino Carlo Bo ? DSL 1/2020 (formato PDF, 341 kB).

***Scarica la normativa di riferimento*:**

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it